



Consiglio
Nazionale
dei Dottori
Commercialisti

VADEMECUM DEGLI ADEGUAMENTI STATUTARI

ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

I tempi dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 recante la "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366" sono piuttosto complessi.

Il legislatore ha espressamente derogato la regola generale della *vacatio legis* ed ha stabilito che la nuova disciplina delle società entri in vigore il 1° gennaio 2004.

Il meccanismo predisposto per consentire il passaggio del testimone tra il regime attualmente vigente ed il nuovo, è scandito secondo una tempistica che lascia un margine temporale di adeguamento alle società già costituite e prepara il terreno a quelle di nuova costituzione.

Nella fase di transizione che le imprese stanno vivendo, l'attività di consulenza del dottore commercialista diventa cruciale. Allo scopo di fornire un vero e proprio vademecum per il professionista, si cercherà in questa sede di fornire un quadro riepilogativo delle novità della riforma del diritto societario, nell'ottica di rispondere alle esigenze pratiche delle società che sono tenute a modificare i loro atti costitutivi e statuti.

Per fotografare l'attuale realtà delle società in vista dell'imminente entrata in vigore della riforma è opportuno operare una prima distinzione tra le società costituite prima e dopo il 1° gennaio 2004.

Società che si costituiranno dopo il 1° gennaio 2004.

Per queste società saranno applicabili esclusivamente le nuove norme introdotte dal D.Lgs. 6/2003. In particolare, l'*art. 223 bis, comma 5*, prevede che non potranno essere iscritte nel registro delle imprese le società per azioni e le società a responsabilità limitata regolate da atto costitutivo o statuto non conformi alle disposizioni del decreto.

Società costituite prima del 1° gennaio 2004.

In questo caso, per capire quali siano gli adempimenti a cui sono tenute le società è opportuno esaminare in via preliminare le tappe dell'entrata in vigore del decreto.

Norme preattive.

Nonostante il decreto entri in vigore il 1° gennaio 2004, si deve ritenere che alcune norme in esso contenute siano già entrate in vigore.

La dottrina non è concorde nell'individuare le norme immediatamente applicabili, ma riconosce quasi all'unanimità che l'art. 223- *bis*, comma 6, sia già entrato in vigore.

Tale norma conferisce la possibilità di adottare clausole statutarie conformi ai decreti legislativi attuativi della riforma, anche prima del 1° gennaio 2004, ma precisa che tali clausole avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo al 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione.

Questo vuol dire che già da questo momento le società possono redigere un secondo statuto che il notaio provvederà ad iscrivere nel registro delle imprese dopo il 1° gennaio 2004.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 223-*bis*, comma 2 conferisce la possibilità di adottare le deliberazioni necessarie all'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni con dei quorum agevolati: è sufficiente che siano prese dall'assemblea straordinaria a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci.

Taluni ritengono che anche la norma di cui all'art. 223- *sexies* sulle invalidità assembleari sia già in vigore. Questa norma stabilisce che le disposizioni relative alle invalidità assembleari introdotte dalla riforma si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1° gennaio 2004, salvo che l'azione sia stata già proposta e aggiunge che se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004. Ora, se è vero che qualcuno ha ipotizzato una immediata applicabilità di questa norma, ad una più attenta analisi si vede come in realtà si è in presenza di una norma retroattiva, la quale entra in vigore il 1° gennaio 2004 ma si applica anche alle delibere adottate nella vigenza del codice ante riforma, con il limite che non deve essere stata già proposta l'azione. Lo scopo del legislatore sembra essere stato quello di prorogare *ex lege* i termini per l'azione di annullamento e l'azione di nullità in scadenza i primi giorni del nuovo anno, fino alla data del 31 marzo 2004.

Norme che conferiscono ultrattività alla disciplina previgente.

Tra queste norme è opportuno distinguere tra quelle per la cui efficacia è stabilito un termine (il 30 settembre 2004) e quelle per le quali al contrario nessun termine viene stabilito.

Disposizioni di attuazione e transitorie che conferiscono ultrattività a norme previgenti *fino al 30 settembre 2004*:

- 1) art. 223- *bis*, comma 4: stabilisce che fino a questa data le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi al decreto;
- 2) art. 223-*undecies*, commi 1 e 2: stabilisce che i bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le

leggi anteriormente vigenti e che i bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 ed il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.

Disposizioni di attuazione e transitorie che conferiscono ultrattività a norme previgenti *anche dopo il 30 settembre 2004*:

- 1) art. 223-ter: conferisce alle società con capitale sociale inferiore a centoventimila euro la possibilità di conservare la forma della società per azioni per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004;
- 2) art 223-novies: stabilisce che i procedimenti previsti dall'art. 2409 del codice civile, pendenti al 1° gennaio 2004 proseguono secondo le norme previgenti;
- 3) art. 218 disp. att. e trans.: dispone che le società poste in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori;
- 4) art. 223-octies. La trasformazione prevista dall'articolo 2500-octies del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.

Norme retroattive.

Sono le norme della nuova disciplina dotate di retroattività, le quali cioè, pur entrando in vigore il 1° gennaio 2004 esplicano i loro effetti anche a situazioni già in essere in un momento precedente a tale data.

La dottrina individua tra queste le seguenti norme:

- 1) art. 223-decies: prevede che gli articoli (da 2415 a 2420 del c.c.) in tema di impugnazioni delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1° gennaio 2004;
- 2) art. 223-unvicies: prevede l'applicazione del termine di durata quinquennale previsto dall'art. 2341- bis ai patti parasociali stipulati prima del 1° gennaio 2004 decorrendo dalla medesima data;

La prospettiva temporale dell'entrata in vigore delle specifiche norme del decreto deve risultare estremamente chiara al fine di scandire le attività di adeguamento delle società alla nuova disciplina e per valutare le possibili scelte.

Fondamentale è la norma dettata dall'art. 223- bis, comma 1: "*Le società di cui ai capi V, VI e VII del Titolo V del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare*

l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004".

Prevede inoltre il secondo comma che le deliberazioni necessarie all'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, possono essere assunte dall'assemblea straordinaria a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti¹.

Il consulente è pertanto chiamato ad analizzare gli atti costitutivi e gli statuti delle società, indicando caso per caso quali sono le modifiche da apportare agli stessi entro la data del 30 settembre 2004.

A questo scopo di seguito saranno illustrate le novità della riforma delle società che interessano gli statuti e si vedrà come sono cambiate le norme che stabiliscono il contenuto essenziale dell'atto costitutivo delle s.p.a e delle s.r.l.

L'attività del consulente si risolve, pertanto, in una lettura a più strati dell'atto costitutivo e dello statuto della società. In particolare, se per il contenuto minimo degli atti costitutivi, di cui agli artt. 2328 e 2463, è possibile indicare direttamente quali sono gli adeguamenti necessari da operare entro il 30 settembre 2004, per gli statuti la situazione è diversa.

Infatti, poiché lo statuto è insieme espressione dell'autonomia contrattuale dei soci, ma anche specchio del contesto normativo in cui il numero di interventi necessari saranno direttamente proporzionali alla analiticità degli stessi.

Uno statuto che stabilisca soltanto poche clausole e richiami la disciplina legale contenuta nel codice civile avrà bisogno solo di qualche ritocco formale (si dovrà fare attenzione al nuovo contenuto delle norme richiamate per confrontarlo con il precedente), mentre uno statuto estremamente particolareggiato dovrà essere oggetto di un'analisi più approfondita.

Poiché gli adeguamenti diventano necessari dipendentemente da quanto stabilito in concreto negli statuti di ogni società, si è proceduto nel senso di evidenziare le norme inderogabili introdotte dal D.Lgs. 6/2003, le quali importeranno una modifica obbligatoria soltanto nella misura in cui esista una clausola statutaria in contrasto con esse.

Quando invece una norma inderogabile non contrasti con alcuna clausola dello statuto, poiché esso nulla prevede al riguardo, non sorgerà in capo alla società alcun obbligo di modificare in tal senso il proprio statuto.

Ad esempio, l'obbligo di nominare un revisore o una società di revisione iscritta nell'apposito registro, imposto dall'art. 2409-bis, costituisce una norma inderogabile, ma non dà luogo ad una modifica statutaria, potendo la società limitarsi a nominarlo con una semplice delibera dell'assemblea ordinaria.

Poiché il legislatore non esclude la possibilità di poter procedere in sede di modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto anche alle modifiche

¹ La bozza di decreto legislativo recante le modifiche al decreto legislativo 6 del 2003, propone una nuova versione dell'art.223-bis Il co., che dovrebbe diventare “ Le deliberazioni *di mero adattamento* dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, possono essere assunte dall'assemblea straordinaria a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti”.

relative alle nuove norme derogabili, vengono segnalate anche tutte le nuove opportunità che si aprono alle società.

Visto che si tratta di materie che sono nella disponibilità del contratto sociale, nessun obbligo di modifica discende dalla legge. Tuttavia, se la società vorrà sfruttare queste nuove occasioni, potrà farlo esclusivamente attraverso un'espressa previsione dell'atto costitutivo o dello statuto, come avviene ad esempio nell'ipotesi in cui la società decida di adottare uno dei sistemi di amministrazione e controllo alternativi².

Da ultimo, poiché non si nasconde che il legislatore ha operato con il chiaro scopo di semplificare l'operatività delle società, sono state messe in evidenza le norme suppletive che valgono come disciplina legale quando gli statuti nulla prevedano al riguardo.

E' rimessa alla discrezionalità del professionista in riferimento al caso concreto, l'opportunità o meno di consigliare alla società cliente di procedere alla cancellazione di talune clausole dagli statuti attualmente esistenti anziché procedere ad una loro ristesura.

Si vede pertanto come l'attività di consulenza del dottore commercialista è, in questo frangente, estremamente rilevante: egli è tenuto a rileggere con attenzione lo statuto della società, riscontrando:

- 1) se ci sono clausole in contrasto con le norme inderogabili introdotte dalla riforma del diritto societario;
- 2) se ci sono clausole che possono essere modificate e/o inserite alla luce delle nuove opportunità introdotte dal D.Lgs. 6/2003;
- 3) se ci sono clausole che possono essere eliminate, poiché si ritiene di non voler derogare alla disciplina legale.

ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLE S.p.A.

Il nuovo art. 2328 individua gli elementi essenziali dell'atto costitutivo delle S.p.A.. Gli **atti costitutivi** conformi alle nuove disposizioni dovranno indicare:

- 1) oltre ai dati anagrafici dei soci persone fisiche, anche la sede o il domicilio fiscale delle persone giuridiche che partecipano alla società. Ne consegue che gli atti costitutivi dovranno necessariamente essere modificati al fine di indicare tutti i dati relativi alle persone giuridiche socie;
- 2) la denominazione della società ed il comune dove sono poste la sede della società e delle eventuali sedi secondarie. Pertanto, non è più necessario indicare l'indirizzo che dovrà essere comunicato, ai sensi

² Per le c.d. modifiche facoltative, ovvero quelle che si rendono necessarie per cogliere le opportunità conferite dalla riforma, è controversa l'applicabilità dei quorum agevolati previsti dall'art. 223-bis II co.

Chi legge la norma in senso restrittivo, ritiene che i suddetti quorum debbano applicarsi soltanto con riferimento alle delibere necessarie all'adattamento dello statuto alle nuove norme inderogabili. Altri invece, interpretano la norma in senso più ampio, ritenendo che sia possibile approfittare (solo fino al 30 settembre 2004?) dei quorum di favore previsti dalla norma transitoria, anche per l'adattamento degli statuti alle norme non inderogabili.

- dell'art. 111 ter³, da chi richiede l'iscrizione, ovvero la modifica dell'atto costitutivo presso il registro delle imprese. Tale nuova disposizione non importa una necessaria modifica dell'atto costitutivo;
- 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale e non più l'oggetto sociale. Occorrerà pertanto, procedere ad una modifica dell'atto costitutivo specificando analiticamente le attività esercitate dalla società;
 - 4) l'ammontare del capitale sociale versato e sottoscritto. Le nuove disposizioni prevedono per le spa un capitale sociale non inferiore a 120.000 euro, tuttavia per le società costituite prima del 1° gennaio 2004, l'art. 223 ter prevede la possibilità di conservare il capitale inferiore a 120.000 euro per la durata stabilita nell'atto costitutivo o nello statuto antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004. Ne consegue pertanto che i soci non sono tenuti ad operare un'apposita modifica statutaria;
 - 5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione. La riforma ha introdotto la possibilità di non indicare il valore nominale delle azioni e la possibilità di non assegnarle proporzionalmente ai conferimenti. Qualora la società non intenda avvalersi delle nuove disposizioni in tema di azioni non sarà necessario procedere ad alcuna modifica statutaria;
 - 6) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
 - 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
 - 8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
 - 9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società. La riforma affianca al sistema latino, che prevede il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, il sistema dualistico che prevede il consiglio di gestione ed il consiglio di sorveglianza ed il sistema monistico che prevede il consiglio di amministrazione con la costituzione al suo interno del comitato per il controllo sulla gestione. Qualora la società voglia continuare ad utilizzare il sistema tradizionale non sarà necessaria alcuna modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - 10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
 - 11) la nomina dei primi amministratori e sindaci e quando previsto del soggetto al quale è stato demandato il controllo contabile;
 - 12) la durata della società, ovvero se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere. Sarà necessaria una modifica statutaria solo qualora la società voglia optare per una durata indeterminata. La modifica statutaria dovrà indicare il periodo

³ Art. 111-ter. "Chi richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese."

di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale è consentito il diritto di recesso al socio.

ADATTAMENTO DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO ALLA DISCIPLINA INDEROGABILE FISSATA NEI D.Lgs. 17 GENNAIO 2003, N. 5 E 6

Qualora nello statuto della società fossero presenti espresse clausole riguardanti gli istituti di seguito riportati la cui disciplina è stata oggetto di modifiche sarà necessario procedere obbligatoriamente alle modifiche statutarie.

CONFERIMENTI

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Le valutazioni effettuate dall'esperto sono oggetto di revisione, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, da parte dei soli amministratori e non più da parte dei sindaci.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti è inferiore di oltre un quinto a quello per cui è avvenuto il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte.

Tuttavia il socio conferente può

a) versare la differenza in danaro

b) recedere dalla società. Il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.

MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE

La riforma ha innovato la disciplina del mancato pagamento delle quote. In presenza di un socio moroso, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della diffida nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, qualora gli amministratori, non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, potranno offrire le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. Qualora non vi siano offerte potranno far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.

CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

La riforma ha profondamente innovato la disciplina dei limiti alla circolazione delle azioni. Lo statuto può sottoporre a particolari condizioni

- il trasferimento delle azioni nominative
- ed il trasferimento delle azioni nell'ipotesi in cui non vi sia stata l'emissione dei titoli azionari.

Lo statuto può prevedere una clausola di intrasferibilità, che per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, impedisca il trasferimento delle azioni.

Lo statuto può prevedere clausole di mero gradimento, che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci. Affinché tali clausole siano efficaci devono prevedere a carico della società o degli altri soci,

- un obbligo di acquisto
- oppure il diritto di recesso dell'alienante.

Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Lo statuto può, tuttavia, stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.

ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI

La riforma ha innovato la disciplina dell'assunzione di partecipazioni in altre imprese. In particolare, ai sensi dell'art. 2361, l'assunzione di partecipazioni anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.

Qualora si proceda all'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime l'operazione dovrà essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

ASSEMBLEA

All'assemblea sono attribuite nuove competenze e ciò impone una ridefinizione degli statuti. L'art. 2364 attribuisce all'assemblea i seguenti compiti:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori;
- 3) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- 4) nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea,
- 6) delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Qualora la società abbia optato per i due sistemi alternativi di amministrazione e controllo all'assemblea ai sensi dell'art. 2364 bis spetteranno i seguenti compiti:

- 1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
- 2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;
- 3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
- 4) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 5) nomina il revisore.

Un'altra modifica obbligatoria degli statuti riguarda la ridefinizione dei termini per la convocazione dell'assemblea ordinaria che dovrà essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto che in ogni caso non potrà essere superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Lo statuto dovrà essere necessariamente modificato anche per ridefinire le competenze dell'assemblea straordinaria, che in base alle nuove disposizioni è chiamata a

- deliberare sulle modificazioni dello statuto,
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori,
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Alla luce delle nuove disposizioni l'assemblea straordinaria non è più chiamata a deliberare l'emissione delle obbligazioni, ma solo l'emissione delle obbligazione convertibili.

Nuove disposizioni che comportano il necessario adattamento dello statuto sono quelle dettate con riferimento all'assemblea totalitaria in quanto l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza, e non più la totalità, dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Nuove norme inderogabili sono fissate anche con riguardo alla convocazione dell'assemblea su richiesta de soci. Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto.

In ogni caso le nuove disposizioni di cui all'art. 2367 prevedono che la convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

In ogni caso in tutte le S.p.A. Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Seconda convocazione e convocazioni successive.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti

- il cambiamento dell'oggetto sociale,
- la trasformazione della società,
- lo scioglimento anticipato,
- la proroga della società,
- la revoca dello stato di liquidazione,
- il trasferimento della sede sociale all'estero
- l'emissione di azioni privilegiate.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale.

Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto

Il diritto d'intervento compete a tutti i soci a cui è attribuito il diritto di voto e non solo agli azionisti iscritti nel libro dei soci.

Presidenza dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Al presidente dell'assemblea sono attribuiti i seguenti compiti:

- verifica la regolarità della costituzione,
- accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,
- regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni, di cui deve dare conto nel verbale.

Rappresentanza nell'assemblea

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Conflitto d'interessi

Le deliberazioni approvate con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.

Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni e non più oltre tre giorni.

Verbale delle deliberazioni dell'assemblea

Il verbale deve indicare

- la data dell'assemblea
- anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Annulabilità delle deliberazioni

Le deliberazioni assembleari che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.

L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale

nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre. Lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto. L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo.

SISTEMA TRADIZIONALE AMMINISTRATORI

Compiti del consiglio di amministrazione

Ai sensi dell'art. 2381, commi 3 e 4 al consiglio di amministrazione spettano i seguenti compiti:

- determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;
- impartisce direttive agli organi delegati e può avocare a sé operazioni rientranti nella delega;
- sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società;
- valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Il consiglio di amministrazione non può delegare

- l'emissione delle obbligazioni convertibili
- la redazione del bilancio d'esercizio,
- l'aumento del capitale sociale
- la riduzione del capitale sociale per perdite
- la riduzione del capitale sociale qualora sia sceso al di sotto del limite legale
- la redazione del progetto di fusione
- la redazione del progetto di scissione.

Gli organi delegati, ai sensi dell'art. 2381, comma 5, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Durata della carica degli amministratori

L'art. 2383, comma 2, prevede che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Sostituzione degli amministratori.

L'art. 2386, comma 1 prevede che se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

COLLEGIO SINDACALE

Composizione del collegio sindacale.

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. La scelta del numero dei componenti deve essere espressa nello statuto. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Cause d'ineleggibilità e di decadenza

L'art. 2399 c.c. ha riformato la disciplina delle cause di incompatibilità prevedendo che non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Comporta la decadenza dall'ufficio di sindaco anche la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili, ovvero la perdita degli altri requisiti previsti per la nomina.

Durata dell'incarico dell'ufficio di sindaco

L'art. 2400, comma 1 prevede che i sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Tuttavia, la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Doveri del collegio sindacale

La riforma del diritto societario ha introdotto la separazione dei controlli contabili, dai controlli sull'amministrazione. Mentre questi ultimi sono sempre attribuiti al collegio sindacale, quelli contabili competono al revisore contabile (persona fisica o società di revisione).

I controlli sull'amministrazione attribuiti al collegio sindacale consistono nella vigilanza:

- sull'osservanza della legge e dello statuto,
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale potrà esercitare i controlli contabili, qualora lo preveda un'espressa clausola statutaria, e la società non faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Riunioni e deliberazioni del collegio

L'art. 2404, comma 1 prevede inderogabilmente che il collegio sindacale debba riunirsi almeno ogni novanta giorni e non più trimestralmente come richiesto dalla precedente normativa.

L'art. 2404, comma 4 ha previsto per la validità delle riunioni del collegio sindacale espressi quorum costitutivi e deliberativi. Il collegio sindacale sarà regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibererà a maggioranza assoluta dei presenti.

Denuncia al collegio sindacale

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, che deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere il collegio sindacale deve convocare l'assemblea.

Denuncia al tribunale.

L'art. 2409, comma 1 prevede che se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il

ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società.

L'art. 2409, comma 1 attribuisce allo statuto la facoltà di prevedere percentuali minori di partecipazione.

CONTROLLO CONTABILE.

L'art. 2409 bis prevede al comma 1, che il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

Cause di ineleggibilità e di decadenza

L'art. 2409 quinquies, comma 1 prevede che non possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono dall'ufficio,

- i sindaci della società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo,
- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399, primo comma.

Diritto di recesso

Profondamente innovazioni hanno riguardato la disciplina del diritto di recesso. L'art. 2437 prevede che hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal comma 2, dell'art. 2437 (proroga del termine ed introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari), ovvero dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati, ai sensi dell'art. 2437-*quinquies*, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione.

Termini e modalità di esercizio

Il diritto di recesso deve essere esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, mediante lettera raccomandata che deve essere spedita con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le

quali il diritto di recesso viene esercitato. Qualora il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, il diritto di recesso può essere esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Criteri di determinazione del valore delle azioni

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

Procedimento di liquidazione

Ai sensi dell'art. 2437-*quater* gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi. Nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi.

In caso di mancato collocamento, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

Aumento di capitale sociale

Salvo l'ipotesi di unico azionista, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte.

Riduzione del capitale per perdite

Ai sensi dell'art. 2446 nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto può prevedere che la riduzione del capitale per perdite (qualora la perdita non si sia ridotta di un terzo) sia deliberata dal consiglio di amministrazione.

ADATTAMENTO DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO ALLA DISCIPLINA DEROGABILE FISSATA NEI D.Lgs. 17 GENNAIO 2003, N. 5 E 6

CONFERIMENTI

L'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2343, comma 4, può prevedere che per effetto dell'annullamento delle azioni derivante dalla revisione di stima dei conferimenti si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

DISCIPLINA DELLE AZIONI

Fortemente innovativa è la disciplina delle azioni e degli strumenti finanziari. In particolare le novità più rilevanti riguardano:

- la possibilità di emettere azioni senza il valore nominale;
- la possibilità di attribuire partecipazioni al capitale non proporzionali ai conferimenti; fermo rimanendo l'obbligo di sottoscrivere l'intero capitale sociale;
- la possibilità di creare categorie di azioni.

In particolare, salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto potrà escludere l'emissione delle azioni e prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.

Lo statuto potrà indicare il valore nominale delle azioni, ovvero omettere tale indicazione. Tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società. Ne consegue che la società non potrà emettere in parte azioni con l'indicazione del valore nominale e azioni senza tale indicazione.

L'atto costitutivo può prevedere un'assegnazione delle azioni non proporzionale al conferimento effettuato. Fermo rimanendo che in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Posto che ai sensi dell'art. 2342, comma 5, non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi, qualora a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, la società potrà emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. Qualora siano emessi tali strumenti finanziari lo statuto dovrà disciplinare le modalità, le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in

caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Lo statuto ai sensi dell'art. 2348, può prevedere la creazione di particolari categorie di azioni, fornite di diritti diversi. La società, nei limiti imposti dalla legge, potrà liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie, fermo rimanendo che tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria dovranno conferire uguali diritti.

In particolare si potranno creare:

- *Azioni postergate nelle perdite* (art. 2348, comma 2)
- *Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro* (art. 2349). Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria potrà deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti non solo della società, ma anche di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale dovrà essere aumentato in misura corrispondente. L'assemblea straordinaria potrà deliberare anche l'assegnazione ai dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto potrà prevedere norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
- *azioni correlate* (art. 2350, comma 2). Si tratta di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore, in ogni caso non potranno essere pagati dividendi ai possessori di tali azioni se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società. Lo statuto dovrà individuare:
 - a) i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore,
 - b) le modalità di rendicontazione,
 - c) i diritti attribuiti a tali azioni,
 - d) le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria.
- *azioni senza diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti, azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni* (art. 2351, comma 2). Il valore di tali azioni non potrà complessivamente superare la metà del capitale sociale.
- *azioni di godimento* (art. 2353).

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio lo statuto potrà prevedere che, con riferimento alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporre scaglionamenti.

Lo statuto potrà prevedere, altresì, che agli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possano essere

attribuiti diritti di voto su argomenti specificamente indicati, in particolare potrà riservarsi ad essi la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco.

ASSEMBLEA

Lo statuto può prevedere il luogo di convocazione dell'assemblea. Qualora lo statuto non preveda nulla, l'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società.

Lo statuto può prevedere un maggior termine per l'assemblea annuale, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Lo statuto può attribuire all'organo amministrativo:

- la competenza alla deliberazione dell'aumento del capitale sociale (2443),
- le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis,
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società,
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

In merito alle formalità di convocazione dell'assemblea lo statuto può prevedere che l'avviso sia pubblicato alternativamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto, in deroga alle modalità suddette può consentire che la convocazione avvenga mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Convocazione su richiesta di soci.

Lo statuto può prevedere una percentuale inferiore al decimo del capitale sociale per la richiesta di convocazione dell'assemblea da parte dei soci.

Seconda convocazione e convocazioni successive.

Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate per la seconda convocazione delle assemblee straordinarie.

Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto

Per la partecipazione all'assemblea lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, prevedendo il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle

società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni.

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Annulabilità delle deliberazioni

lo statuto può ridurre o escludere la quota minima di azioni richieste per l'impugnazione delle delibere assembleari da parte dei soci.

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Lo statuto può prevedere ai sensi dell'art. 2380 l'adozione dei modelli di amministrazione e controllo alternativi al modello tradizionale, fondato sul consiglio di amministrazione e sul collegio sindacale.

Il sistema tradizionale sarà applicato in tutte le ipotesi in cui lo statuto non disponga diversamente.

Qualora lo statuto preveda la scelta del sistema monistico, ovvero del sistema dualistico, salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema avrà effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.

SISTEMA TRADIZIONALE

AMMINISTRATORI.

Compiti Presidente consiglio di amministrazione

L'art. 2381, comma 1, prevede che lo statuto possa determinare i compiti spettanti al presidente del consiglio d'amministrazione. Qualora lo statuto non disponga nulla al riguardo al presidente compete

- la convocazione del consiglio di amministrazione,
- la fissazione dell'ordine del giorno,
- il coordinamento dei lavori
- la diffusione a tutti i consiglieri di adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione deleghi le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o individuare uno o più amministratori delegati. Lo statuto può indicare la periodicità con la quale gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale

Rieleggibilità degli amministratori

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto.

Sostituzione degli amministratori.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Ai sensi dell'art. 2387, comma 1, lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

Validità delle deliberazioni del consiglio

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, (norma imperativa), salvo diversa disposizione dello statuto.

Compensi degli amministratori

Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

COLLEGIO SINDACALE

Cause d'ineleggibilità e di decadenza – norma dispositiva

In aggiunta alle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, comma 1, lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Riunioni e deliberazioni del collegio

Lo statuto della società può prevedere ai sensi dell'art. 2404, comma 1, che le riunioni del collegio sindacale possano svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione. Lo statuto dovrà in tal caso indicare le modalità.

Denuncia al collegio sindacale

Lo statuto, ai sensi dell'art. 2408, comma 2, può prevedere per la denuncia dei soci al collegio sindacale percentuali minori di partecipazione.

Denuncia al tribunale.

Lo statuto può prevedere percentuali minori di soci per la denuncia dei soci al tribunale

CONTROLLO CONTABILE.

Se si vogliono attribuire al collegio sindacale i controlli contabili sarà necessario un'apposita modifica statutaria.

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché cause di incompatibilità; può prevedere altresì ulteriori requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale del soggetto incaricato del controllo contabile.

SISTEMA DUALISTICO.

L'art. 2409-octies prevede che lo statuto possa optare per l'adozione del sistema dualistico e che pertanto l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme seguenti.

La disciplina del **consiglio di gestione**, contenuta all'art. 2409-novies, prevede che lo stesso sia costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due. Il numero dei componenti del consiglio di gestione deve essere preventivamente determinata dallo statuto.

I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto.

La disciplina del **consiglio di sorveglianza**, contenuta all'art. 2409-duodecies e seguenti, prevede che lo stesso sia composto da un numero di componenti non inferiore a tre, salvo che lo statuto non preveda un maggior numero.

I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto.

Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività, può subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Lo statuto deve determinare i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.

Lo statuto può prevedere, in aggiunta alle cause di incompatibilità di cui all'art. 2409 duodecies, comma 10, altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Al consiglio di sorveglianza compete la nomina dei componenti del consiglio di gestione, salvo che lo statuto non abbia espressamente attribuito tale competenza all'assemblea.

Al consiglio di sorveglianza compete inoltre l'approvazione del bilancio, tuttavia, lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del

bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.

SISTEMA MONISTICO.

L'art. 2409-sexiesdecies prevede che lo statuto possa optare per l'adozione del modello monistico e che pertanto l'amministrazione sia attribuita al consiglio di amministrazione, mentre il controllo sia esercitato dal comitato per il controllo sulla gestione costituito all'interno del consiglio di amministrazione.

La disciplina del **consiglio di amministrazione**, contenuta agli artt. 2409-septiesdecies e seguenti, prevede che almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione debba essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

La disciplina del **comitato per il controllo sulla gestione**, contenuta all'art. 2409-octiesdecies, prevede che salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.

Lo statuto definisce i requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

OBBLIGAZIONI

Ai sensi dell'art. 2410 lo statuto può escludere che l'emissione delle obbligazioni sia deliberata dagli amministratori.

DIRITTO DI RECESSO

Lo statuto può escludere il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
 - b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni. Lo statuto può tuttavia prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.

DIRITTO DI OPZIONE

Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Ai sensi del nuovo art. 2445 la riduzione del capitale sociale può aver luogo anche qualora lo stesso non sia esuberante rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale.

ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO COSTITUTIVO NELLE S.R.L.

Il nuovo art. 2463 c.c. in parte innova in parte ripropone gli elementi essenziali dell'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata, come contenuti nella disciplina codicistica ante riforma.

Il primo interrogativo che l'interprete deve porsi è quello di valutare se e in quale misura la comparsa ovvero la scomparsa di taluni elementi dell'atto costitutivo comporti la necessità di una modifica dello stesso, in conformità all'art. 223- bis il quale impone alle società di capitali iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, l'obbligo di uniformare l'atto costitutivo alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004.

Una prima soluzione data dalla dottrina è nel senso di ritenere obbligatorie tutte le modifiche di adattamento dell'atto costitutivo alla nuova norma del 2463 c.c. poggiando sull'assunto che questa è inderogabile nel suo complesso, un'altra al contrario, individua all'interno della norma elementi la cui introduzione, modifica, ovvero eliminazione, si rende necessaria, mentre altri comportano degli interventi meramente facoltativi.

Il nuovo art. 2463 prevede che l'atto costitutivo deve indicare:

1) Il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;

L'indicazione della data e del luogo di costituzione delle persone giuridiche socie è una novità e la dottrina è praticamente concorde nel ritenere che questa sia una delle modifiche obbligatorie da effettuare entro il 30 settembre 2004.

2) La denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

E' pertanto sufficiente l'indicazione del Comune in cui sono poste la società e le eventuali sedi secondarie. Al momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese è invece necessario indicare l'indirizzo comprensivo della via e del numero civico. Poiché la ratio della norma è quella di evitare che spostamenti della sede all'interno dello stesso Comune comportino le complessità procedurali di una apposita modifica dell'atto costitutivo, si ritiene che l'eliminazione dell'indirizzo della sede sociale sia un adempimento facoltativo. Rimane quindi all'interno delle scelte della società quella di inserire, all'interno delle modifiche dell'atto costitutivo cui è tenuta per uniformarsi alla nuova disciplina, quella di intervenire anche su questo elemento dell'atto costitutivo, che se non toccato, rimane comunque pienamente efficace, anche successivamente all'entrata in vigore del D.lgs 6/2003.

3) L'attività che costituisce l'oggetto sociale;

Questo punto per alcuni dà luogo ad una modifica obbligatoria dell'atto costitutivo, per altri invece ad un intervento meramente facoltativo. La novità introdotta dalla riforma, consiste in ogni caso nella scelta di ribadire una linea di demarcazione netta tra oggetto sociale e atti compiuti nello svolgimento dell'attività-oggetto. Devono pertanto evitarsi indicazioni di oggetti sociali troppo generici e tendenzialmente omnicomprensivi.

4) L'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;

Questa indicazione è identica a quella contenuta nella norma previgente quindi la società non interverrà su questo punto.

5) I conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;

Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Oltre al denaro e ai beni in natura possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ma se nulla stabilisce l'atto costitutivo il conferimento deve farsi in denaro.

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro e l'intero sovrapprezzo, mentre nel caso di costituzione mediante atto unilaterale è prescritto il versamento dell'intero ammontare del conferimento.

E' prevista inoltre una modalità alternativa, la quale consiste nella stipula, per un importo almeno corrispondente ai versamenti prescritti per legge, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria; in questo caso però al socio è conferita la possibilità di sostituire in ogni momento la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti è necessario che le quote corrispondenti a tali conferimenti debbano essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

E' previsto inoltre che chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili.

La grande novità prevista dalla riforma è sicuramente la previsione che il conferimento possa consistere in una prestazione d'opera o di servizi.

In questo caso il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti gli obblighi assunti dal socio che hanno ad oggetto la prestazione di opera o servizi a favore della società.

In più, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

6) La quota di partecipazione di ciascun socio;

Si ricorda che le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento. La partecipazione può essere determinata anche in misura non proporzionale al conferimento e inoltre il contratto sociale può prevedere l'attribuzione ai soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

7) Le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza;

Qui la riforma del diritto societario lascia uno spazio amplissimo all'autonomia statutaria. In virtù della marcata caratterizzazione della società a responsabilità limitata come società personale a responsabilità limitata, e in attuazione del principio della rilevanza centrale del socio, i soci possono decidere le norme sul funzionamento della società incontrando scarsi vincoli a livello legislativo.

Su questo punto molto si dibatte con particolare riferimento all'applicabilità dei quorum agevolativi concessi per le modifiche dell'atto costitutivo che si rendano necessarie perché questo si adatti alla nuova disciplina ovvero se i quorum deliberativi siano quelli ordinari.

Un altro problema che si pone è se il fatto di non usare mai il termine statuto né di fare mai ad esso riferimento deve far ritenere che lo statuto scompaia dalla realtà della società a responsabilità limitata, dovendo inserire tutto il contenuto ad esso corrispondente all'interno dell'atto costitutivo ovvero si deve attribuire al silenzio del legislatore l'intento di lasciare alla libera determinazione dei soci la scelta di continuare a dotarsi di uno statuto o, a contrario di fissare soltanto poche norme nell'atto costitutivo e partecipare attivamente all'organizzazione societaria come veri e propri protagonisti.

Le soluzioni più verosimili sono le seguenti: o la società mantiene lo statuto (che comunque dovrà essere adattato alla nuova disciplina inderogabile sul funzionamento della società poiché verosimilmente riproduce norme del codice del '42 non più in vigore) e quindi non è tenuta a modificare l'atto costitutivo con l'indicazione delle norme sul funzionamento poiché questo adempimento è già sufficientemente soddisfatto attraverso la revisione di un atto (lo statuto) che ancorché allegato all'atto costitutivo ne costituisce parte integrante, oppure elimina formalmente lo statuto e deve modificare l'atto costitutivo inserendo le norme opportune, o come soluzione intermedia, può modificare sia l'atto costitutivo che lo statuto, prevedendo

nel primo delle norme di massima e lasciando allo statuto la disciplina analitica del funzionamento della società.

In questo ultimo caso però, si pone un problema ulteriore: per la società a responsabilità limitata non è richiamata la norma espressamente prevista per le S.p.a secondo la quale in caso di contrasto tra atto costitutivo e statuto prevalgono le clausole contenute nel primo (art. 2328, ultimo comma).

Si ripropone infondo per il caso concreto quello più ampio della disciplina applicabile per analogia alle società a responsabilità limitata in presenza di un vuoto normativo e se cioè si debba ricorrere alle norme dettate in tema di società per azioni ovvero di società di persone.

8) Le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;

Lasciare su questo punto le vecchie disposizioni dell'atto costitutivo circa il numero, i dati identificativi ed i poteri degli amministratori e dei sindaci, insieme all'indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza della società è una soluzione possibile, in quanto si ritiene che la prescrizione contenuta nel n. 8 dell'art. 2463 si in questo caso sufficientemente rispettata.

La società dovrà valutare con estrema attenzione se accontentarsi di mantenere le disposizioni del precedente atto costitutivo ovvero cogliere l'occasione della sua modifica che si rende necessaria per le norme inderogabili e mutare l'organizzazione della società alla luce delle nuove opportunità fornite dalla riforma del diritto societario.

9) L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

ADATTAMENTO DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO ALLA DISCIPLINA INDEROGABILE FISSATA NEI D.Lgs. 5 e 6/2003

Una volta ultimato l'adattamento dell'atto costitutivo alle nuove previsioni dell' art. 2363, la società deve procedere ad un ulteriore esame: controllare se esistono clausole dell'atto costitutivo e dello statuto che, riproducendo norme della disciplina previgente, si pongano ora in contrasto con le nuove norme inderogabili dettate dai D.Lgs. 5/2003 e 6/2003 .

In questo caso l'adeguamento è eventuale, nel senso che dipende dall'esistenza in concreto di clausole statutarie in contrasto con la nuova disciplina delle società, ma necessario, una volta appurato che tali clausole esistono.

Più che fornire una indicazione esemplificativa delle possibili modifiche statutarie che si rendono necessarie, si procederà ad indicare, per argomenti, quali sono le nuove norme inderogabili introdotte dal legislatore delegato.

Qui l'attività del consulente dovrà essere essenzialmente quella di andare ad analizzare le clausole attualmente contenute nello statuto e nell'atto costitutivo confrontandole con le seguenti norme inderogabili, in modo tale

da riuscire ad evidenziare con estrema chiarezza quali sono gli interventi che si presentano necessari prima del 30 settembre 2004.

Unico socio.

Art. 2462 comma 2- Responsabilità.

La prima norma inderogabile in materia di s.r.l. attiene alla responsabilità nel caso di insolvenza delle società, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona. La norma stabilisce che questa risponde illimitatamente quando i conferimenti siano stati effettuati irregolarmente o fin quando non è stata effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese di una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Finanziamenti.

Art. 2467- Finanziamenti dei soci.

La disciplina dell'art. 2467 non trova un corrispettivo nel codice civile del '42. La norma è innovativa ed è volta a disciplinare il tema dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società che se dal punto di vostra formale si presentano come capitale di credito, dal punto di vista sostanziale costituiscono parte del capitale proprio.

Il legislatore occupandosi di questo fenomeno ha operato in due direzioni: la prima è quella di dare una definizione della nozione di finanziamento a favore della società, la quale comprende tutti i finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, la seconda e quella di stabilire che il rimborso di questi finanziamenti è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.

In pratica, l'applicabilità di questa disposizione è lasciata all'adozione di un criterio di ragionevolezza da parte dell'interprete, il quale deve valutare nel caso concreto se la causa del finanziamento è un generico rapporto di credito e quindi non è distinguibile una diversa posizione del socio finanziatore rispetto ad un qualsiasi terzo nei confronti della società, ovvero la causa è da individuare nel rapporto sociale.

Recesso.

Particolare attenzione meritano le clausole dello statuto che disciplinano il diritto di recesso, in quanto la riforma ha marcatamente modificato la portata e le ipotesi in cui deve essere concessa al socio la possibilità di uscire dalla società.

Questo istituto, relegato in spazi angusti dal codice del '42 che tendeva ad utilizzare lo strumento delle norme imperative per tutelare la società da possibili depauperamenti patrimoniali, è oggi più ampio, come più ampia è l'autonomia statutaria delle società, quasi a significare che il legislatore

contemporaneo lascia al mercato e non all'intervento pubblico il compito di realizzare al meglio gli interessi imprenditoriali.

La novità della riformata disciplina di questo diritto del socio si muove nel senso di un ampliamento dei casi di recesso con carattere inderogabile e dell'inserimento di questa materia tra quelle che rientrano nella disponibilità dell'autonomia statutaria.

Se pertanto si tornerà a parlare del diritto di recesso nella parte in cui si tratterà degli adeguamenti facoltativi dello statuto e dell'atto costitutivo, è questa la sede per ricordare quali sono le norme inderogabili sul tema.

Art. 2469 comma 2- In caso di intrasferibilità delle partecipazioni o quando il trasferimento è subordinato al mero gradimento degli organi sociali, soci o terzi, ovvero quando l'atto costitutivo imponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento per causa di morte della partecipazione, è sempre riconosciuto al socio, o ai suoi eredi il diritto di recesso.

Art. 2473 comma 1- Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito:

- al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- alla sua fusione o scissione,
- alla revoca dello stato di liquidazione
- al trasferimento della sede all'estero
- alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo
- al compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti sociali.

Art. 2497-quater- Nelle società soggette ad attività di direzione e coordinamento il diritto di recesso è concesso al socio quando:

- la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento ha deliberato:
 - a) una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale
 - b) una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;
- è stata pronunciata, a favore del socio e con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497. In questo caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio.
- Sempre all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica d'acquisto.

Art. 2473 comma 3- Criteri di determinazione del valore delle partecipazioni in favore del socio receduto e termini per il rimborso.

La norma prevede che i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale e che esso è a tal fine determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

Art. 2473, comma 4- Procedimento di liquidazione della partecipazione del socio receduto.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Può avvenire anche mediante acquisto degli altri soci in proporzione alle loro partecipazioni oppure di un terzo concordemente individuato dai soci. In caso contrario il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale. In questo caso si applica l'art. 2482 sulla riduzione di capitale e ove non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Amministratori.

Davvero scarse le norme inderogabili previste per le società a responsabilità limitata in tema di amministratori.

Art. 2475 comma 5- Competenza minima dell'organo amministrativo.

Sono in ogni caso riservate alla competenza del consiglio di amministrazione:

- la redazione del progetto di bilancio
- la redazione dei progetti di fusione e scissione
- le decisioni di aumento di capitale attraverso il passaggio di riserve a capitale.

Art. 2475 ter comma 2- Conflitto di interessi.

E' prevista l'impugnabilità entro 3 mesi delle deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale. I soggetti legittimati sono gli amministratori e ove esistenti, i sindaci o il revisore.

Art. 2476, comma 2- Controllo dei soci che non partecipano all'amministrazione.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 2476, comma 3- Azione di responsabilità contro gli amministratori.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità e chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori. E' previsto però che il giudice possa subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

Art. 2476, comma 7- Responsabilità.

La legge stabilisce una responsabilità solidale con gli amministratori in conflitto di interessi dei soci che hanno deciso o autorizzato atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Controllo.

Art. 2477 comma 2- Controllo legale dei conti.

Il collegio sindacale è obbligatorio se il capitale sociale è superiore a 120.000 euro.

La nomina è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis mentre l'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi due dei predetti limiti non vengono superati.

In questi casi si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Bilancio.

Art. 2478-bis comma 1. Bilancio e distribuzione degli utili.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro un termine stabilito dall'atto costitutivo, che non può essere comunque superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Decisioni dei soci.

L'assemblea intesa come riunione formale di tutti i soci e convocata secondo una procedura determinata, non è più la sede naturale ed esclusiva per l'adozione delle deliberazioni.

Il legislatore delegato ha inserito per le srl modalità e luoghi ulteriori per la formazione della volontà sociale. Le nuove possibilità introdotte, che danno luogo, come si vedrà, a modifiche facoltative dello statuto, si accompagnano tuttavia ad un nocciolo duro di norme inderogabili che sottraggono alla libera disponibilità dell'autonomia statutaria le seguenti previsioni.

Art 2479 comma 2- Decisioni dei soci.

A prescindere dal metodo attraverso il quale vengono adottate le decisioni dei soci, sono ad essi riservate le decisioni riguardanti:

- 1) gli argomenti sottoposti alla loro attenzione da uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale
- 2) l'approvazione bilancio e distribuzione utili
- 3) la nomina degli amministratori (se previsto nell'atto costitutivo)
- 4) la nomina dei sindaci e del presidente collegio sindacale, o del revisore quando è obbligatoria (ex art. 2477)
- 5) le modificazioni dell'atto costitutivo
- 6) una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o rilevante modificazione diritti dei soci

Art. 2479-bis comma 5- Assemblea dei soci.

Quando si adottano decisioni mediante il metodo assembleare, il codice prevede che a prescindere dai quorum deliberativi stabiliti nell'atto

costitutivi, la deliberazione s'intende adottata quando partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione.

Art. 2479-ter- Invalidità delle decisioni dei soci.

La norma stabilisce che le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci e che il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l'impugnativa, può assegnare un termine non superiore a sei mesi per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.

Per il regime transitorio applicabile alle decisioni dei soci V. commento art. 223 sexies disp. trans.

Aumento di capitale.

Art. 2481- bis comma 1-

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

Inoltre, quando l'atto costitutivo prevede la possibilità di aumentare il capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Art. 2481-bis comma 4- Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

In caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti i sottoscrittori devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta

Riduzione di capitale.

Art. 2482- Riduzione del capitale sociale.

Può aver luogo a prescindere dall'esuberanza rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale

ADATTAMENTO DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO ALLA DISCIPLINA DEROGABILE FISSATA NEI D.Lgs. 5 e 6/2003

Amministratori.

Art. 2468 comma 3- L'atto costitutivo può attribuire a singoli soci alcuni diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Questo non vuol dire che è stata prevista la possibilità di "categorie di quote" ma semplicemente l'attribuzione a singoli soci, in considerazione della loro posizione personale, di particolari diritti, che ad esempio, potrebbero essere:

- il potere di nominare gli amministratori

- la possibilità di subordinare la nomina degli amministratori o alcune decisioni dei soci al voto favorevole di uno o più soci.

Art. 2481- L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

E dibattuto se essi possono anche limitare o escludere il diritto di opzione o decidere un aumento mediante conferimenti non in denaro, senza un espressa previsione dell'atto costitutivo.

Art. 2481-bis- In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti ai soci spetta il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo tuttavia, può prevedere che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. Le sole ultime due notazioni a riguardo sono:

- che questa possibilità è esclusa nel caso di una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2482-ter)
- che ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

Recesso.

Art. 2473 comma 1- Introduzione di cause di recesso ulteriori rispetto a quelle legali. Si ricorda inoltre che è comunque l'atto costitutivo a determinare i termini e le modalità di recesso del socio.

Art. 2473 comma 2- La legge prevede che nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato al socio compete in ogni momento il diritto di recesso, che può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi.

Tuttavia l'atto costitutivo può prevedere un preavviso maggiore di sei mesi ma comunque non superiore a un anno.

Esclusione del socio.

Art. 2473- bis- Esclusione del socio.

L'istituto dell'esclusione facoltativa del socio del socio è stato inserito in attuazione dello scopo di accentuare il carattere personalistico del nuovo modello di s.r.l.

E' previsto infatti che l'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio: le situazioni legittimanti l'esclusione devono cioè essere espressamente indicate, non bastando un generico riferimento alla giusta causa.

In ambito societario questa va ravvisata nella violazione di obblighi tali da minare l'affectio societatis e a rendere incompatibile la permanenza del socio in società. Ne costituiscono un esempio inadempienze molto gravi alle obbligazioni legali e contrattuali o ancora il mutamento dello stato personale del socio per sopravvenuta incapacità legale a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna penale. Per quanto attiene alle modalità di liquidazione e ai tempi di rimborso della partecipazione del socio uscente si applicano le norme in tema di recesso.

Atto costitutivo.

Art. 2475 comma 3- Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

L'atto costitutivo però può prevedere che l'amministrazione sia affidata congiuntamente ovvero disgiuntamente, salvo che per la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione nonché le decisioni di aumento del capitale, che sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione.

Consiglio di amministrazione.

Art. 2475 comma 4- Nel caso in cui sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In questo caso però i documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza gli argomenti oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Controllo.

Art. 2477- L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore anche quando non è obbligatorio.

Decisioni dei soci.

Art. 2479 comma 1- Conferisce la possibilità di riservare particolari materie alle decisioni dei soci.

Art. 2479 comma 3- Conferisce all'atto costitutivo la possibilità che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

In questo caso però la legge prevede che i documenti sottoscritti dai soci devono contenere in modo chiaro l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Titoli di debito.

Art. 2483- Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione. I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Conferimenti.

Art. 2464 comma 3- Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente il conferimento deve farsi in natura

Partecipazione.

Art. 2468 comma 2- Se l'atto costitutivo non prevede diversamente le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento

Azione di responsabilità.

Art. 2476 comma 5- Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

Quorum deliberativo.

Art. 2479 comma 6- Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Assemblea.

Art. 2479-bis comma 2- Se l'atto costitutivo non dispone diversamente il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478 primo comma n.2

Art. 2479-bis comma 3- Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Art. 2482-bis, comma 2- Se l'atto costitutivo non dispone diversamente copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea perché i soci possano prenderne visione.

DISPOSIZIONI COMUNI S.p.A. – S.r.l.

**ADATTAMENTO DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO ALLA
DISCIPLINA INDEROGABILE FISSATA NEI D.Lgs. 5 e 6/2003**

Scioglimento e liquidazione.

Art. 2484 e ss.- Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
Vedi commento a scioglimento e liquidazione s.p.a.

Pubblicità.

Art. 2497-bis- La società deve indicare nell'atto costitutivo l'eventuale soggezione ad altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita sezione del registro delle imprese.

Arbitri.

Art. 34, comma 2, D.Lgs. 5/2003- Quando l'atto costitutivo reca clausole compromissorie che prevedono la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra i soci e la società, è obbligatorio che queste prevedano anche il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società. E' inoltre in ogni caso escluso che le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del p.m. possano essere oggetto di clausola compromissoria.

Le modifiche dell'atto costitutivo relative all'introduzione o alla soppressione di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale, con la possibilità per i soci assenti o dissenzienti di esercitare il diritto di recesso entro i successivi novanta giorni.

ADATTAMENTO DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO ALLA DISCIPLINA DEROGABILE FISSATA NEI D.Lgs. 5 e 6/2003**Arbitri.**

Art. 34, D.Lgs. 5/ 2003- La legge conferisce all'atto costitutivo la possibilità di prevedere, mediante clausole compromissorie, la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. E inoltre prevista la possibilità che la clausola compromissoria abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e in tale caso, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

Dead-lock.

Art. 37, D.Lgs. 5/ 2003- Gli atti costitutivi possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o a più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrare in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società. Possono altresì prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità stabilite nello statuto stesso e che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere tali contrasti può dare indicazioni vincolanti anche alle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.

Conciliazione.

Art. 38, D.Lgs. 5/ 2003- Introduzione clausole di conciliazione

QUADRO SINOTTICO S.p.A.**QUADRO SINOTTICO DEGLI ADEGUAMENTI OBBLIGATORI E DEGLI ADEGUAMENTI FACOLTATIVI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEI D.Lgs. 5 E 6 DEL 17 GENNAIO 2003**

CONFERIMENTI	Art. 2343	La relazione di stima dei conferimenti di beni in natura deve attestare che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti.	Norma inderogabile
	Art. 2343 II co.	L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.	Norma inderogabile
	Art. 2343 III co.	Controllo relazione di stima da parte degli amministratori entro 180 giorni dall'iscrizione della società.	Norma inderogabile
	Art. 2343 IV co.	Diritto del socio recedente per valore dei beni e crediti conferiti inferiore di oltre un quinto alla restituzione del conferimento qualora sia possibile, in tutto o in parte in natura.	Norma inderogabile
	Art. 2343 IV co.	Possibilità che l'atto costitutivo preveda che per effetto dell'annullamento delle azioni che risultano scoperte, si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.	Norma dispositiva
Mancato pagamento delle quote	Art. 2344	Nuova disciplina del mancato pagamento delle quote	Norma inderogabile
Azioni	Art. 2346 I co.	Lo statuto può escludere l'emissione dei titoli azionari o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.	Norma dispositiva
	Art. 2346 II e III co.	Possibilità non indicare il valore nominale delle azioni	Norma dispositiva
	Art. 2346 IV co.	L'atto costitutivo può prevedere modalità di assegnazione delle azioni diverse da quella prevista dalla legge.	Norma dispositiva
	Art. 2346 V co.	In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale.	Norma inderogabile
	Art. 2346 VI co.	Possibilità di emettere strumenti finanziari forniti di taluni diritti patrimoniali o di diritti amministrativi a seguito dell'apporto da parte di soci o terzi anche di opera o servizi.	Norma dispositiva
	Art. 2348 II co.	Possibilità di creare categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite.	Norma dispositiva
	Art. 2348 III co.	Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria forniscono uguali diritti.	Norma inderogabile
	Art. 2349 II co.	Possibilità per l'assemblea straordinaria di deliberare l'assegnazione ai dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di taluni diritti patrimoniali o amministrativi.	Norma dispositiva
	Art. 2350 II co.	Possibilità di emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai	Norma

		risultati dell'attività sociale in un determinato settore.	dispositiva
	Art. 2351 II co.	Possibilità di prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.	Norma dispositiva
	Art. 2351 III co.	Per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, possibilità di prevedere che in relazione alla quantità di azioni posseduta da uno stesso soggetto il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporre scaglionamenti.	Norma dispositiva
	Art. 2351 IV co.	Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco.	Norma dispositiva
	Art. 2352 I co.	Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.	Norma inderogabile
	Art. 2352 II co.	Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.	Norma inderogabile
	Art. 2352 III co.	Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.	Norma inderogabile
	Art. 2352 u.c.	Competenza dei diritti amministrativi diversi in caso di pegno o di usufrutto.	Norma inderogabile
	Art. 2354 II co.	Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.	Norma inderogabile
	Art. 2354 III co.	Contenuto dei titoli azionari	Norma inderogabile
	Art. 2354 U.c.	Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.	Norma dispositiva
	Art. 2355-bis I co.	Possibilità di sottoporre a particolari condizioni il trasferimento delle azioni o anche a vietarne il trasferimento nel caso	Norma dispositiva
	Art. 2355-bis II co.	Le clausole di mero gradimento sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante.	Norma inderogabile
	Art. 2355-bis u.c.	Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.	Norma inderogabile
Assemblea	Art. 2361 II co.	L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere	Norma inderogabile

		deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.	
	Art. 2364 I co, n.5	Competenza dell'assemblea sugli altri oggetti attribuiti dalla legge	Norma inderogabile
	Art. 2364 I co, n.6	Competenza dell'assemblea in ordine all'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.	Norma dispositiva
	Art. 2364 II co.	Convocazione dell'assemblea almeno una volta l'anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	Norma inderogabile
	Art. 2364 II co.	Possibilità di prevedere un maggior termine comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.	Norma dispositiva
	Art. 2364-bis	Competenze dell'assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza.	Norma inderogabile
	Art. 2365 I co.	Competenze dell'assemblea straordinaria	Norma inderogabile
	Art. 2365 II co.	Possibilità di attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.	Norma dispositiva
	Art. 2366 III co.	Possibilità per lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.	Norma dispositiva
	Art. 2366 IV co.	Regolare costituzione dell'assemblea quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.	Norma inderogabile
	Art. 2367 I co.	Convocazione dell'assemblea, senza ritardo, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.	Norma inderogabile
	Art. 2367 III co.	La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	Norma inderogabile

	Art. 2368 II co.	Regolare costituzione dell'assemblea straordinaria nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto. Quorum deliberativo: voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.	Norma inderogabile
	Art. 2369 III co.	L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.	Norma inderogabile
	Art. 2369 IV co.	Possibilità di fissare maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.	Norma dispositiva
	Art. 2369 V co.	Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.	Norma inderogabile
	Art. 2370 II co prima parte	Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.	Norma dispositiva
	Art. 2370 II co seconda parte	Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti.	Norma inderogabile
	Art. 2370 IV co.	Possibilità di consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza.	Norma dispositiva
	Art. 2371	Poteri e obblighi del presidente dell'assemblea	Norma inderogabile
	Art. 2372 IV co.	Quando la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.	Norma inderogabile
	Art. 2372 VI co.	Limiti al "potere" di rappresentanza in capo alla stessa persona	Norma inderogabile
	Art. 2373 II co. seconda	I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle	Norma

	parte	deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.	inderogabile
	Art. 2374 I co.	I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.	Norma inderogabile
	Art. 2375 I co.	Contenuto della verbalizzazione delle deliberazioni dell'assemblea	Norma inderogabile
	Art. 2377 e ss	Impugnazione delle delibere assembleari	Norma inderogabile
	Art. 2377 II co.	Possibilità per lo statuto di ridurre o escludere la quota minima di azioni richieste per l'impugnazione delle delibere assembleari da parte dei soci	Norma dispositiva
	Amministrazione e controllo		
	Art. 2380	Possibilità di adottare un nuovo modello di amministrazione e controllo	Norma dispositiva
	Art. 2381 III-V-VI co.	Poteri del consiglio di amministrazione	Norma inderogabile
	Art. 2383 II co.	Durata carica amministratore e scadenza.	Norma inderogabile
	Art. 2386 IV e V co.	Possibilità di prevedere che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio e di prevedere che in tal caso sia il collegio sindacale e non gli amministratori rimasti in carica a convocare d'urgenza l'assemblea.	Norma dispositiva
	Art. 2387	Possibilità di subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.	Norma dispositiva
	Art. 2388 I co	Possibilità di prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.	Norma dispositiva
	Art. 2388 IV co.	Impugnabilità delle delibere del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge o dello statuto.	Norma inderogabile
	Art 2389 II co	Possibilità che i compensi dei membri del consiglio di amministrazione siano costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.	Norma dispositiva
	Art 2389 III co.	Possibilità per lo statuto di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di	Norma dispositiva

		particolari cariche.	
	Art. 2391	Amministratori in conflitto di interessi	Norma inderogabile
	Art 2393	Azione sociale di responsabilità	Norma inderogabile
	Art. 2393-bis	Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci	Norma inderogabile
	Art. 2394-bis	Azione sociale di responsabilità nelle procedure concorsuali	Norma inderogabile
Collegio sindacale	Art. 2397 II co.	Composizione del collegio sindacale: almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	Norma inderogabile
	Art. 2399 I co.	Cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci	Norma inderogabile
	Art. 2399 III co.	Possibilità di prevedere ulteriori cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci.	Norma dispositiva
	Art. 2400 I co.	Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	Norma inderogabile
	Art. 2403 II co. Art. 2409 bis, II co.	Il collegio sindacale può esercitare il controllo contabile in presenza di una clausola statutari, qualora la società non faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato	Norma dispositiva
	Art.2404	Possibilità che lo statuto consenta lo svolgimento della riunione anche con mezzi di telecomunicazione.	Norma dispositiva
	Art. 2409 I co.	Possibilità di fissare nello statuto percentuali minori , rispetto a quelle legali, per la denuncia al Tribunale da parte dei soci.	Norma dispositiva
Controllo contabile	Art. 2409-bis I co.	Obbligo di nominare un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia per effettuare il controllo contabile	Norma inderogabile
	Art. 2409- quinquies I co.	Cause di ineleggibilità e decadenza dei soggetti incaricati del controllo	Norma inderogabile

		contabile.	
	Art. 2409- quinquies II co.	Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza, di incompatibilità e ulteriori requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale del soggetto incaricato del controllo contabile.	Norma dispositiva
Sistema dualistico	Art. 2409-octies	Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme seguenti.	Norma dispositiva
	Art. 2409-duodecies I co.	Possibilità che lo statuto preveda un numero di componenti del consiglio di sorveglianza anche non soci superiore a tre.	Norma dispositiva
	Art. 2409-duodecies VI co.	Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività, può subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.	Norma dispositiva
	Art. 2409-duodecies ultimo co.	Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi per i componenti del consiglio di sorveglianza.	Norma dispositiva
Sistema monistico	Art. 2409-sexiesdecies	Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno.	Norma dispositiva
	Art. 2409-septiesdecies	Possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci per almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione.	Norma inderogabile.
	Art. 2409-septiesdecies	Possibilità di richiedere per i componenti del consiglio di amministrazione previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.	Norma dispositiva
Obbligazioni	Art. 2410 I co.	Possibilità di escludere la competenza degli amministratori in ordine all'emissione di obbligazioni	Norma dispositiva
Diritto di recesso	Art. 2437 co.	Ipotesi in cui è sempre riconosciuto il diritto di recesso	Norma inderogabile
	Art. 2437 III co.	Possibilità di prevedere un termine maggiore di 6 mesi ma non superiore ad un anno per recedere se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato.	Norma dispositiva
	Art. 2437 IV co.	Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di	Norma

		rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.	dispositiva
	Art. 2437 bis	Termini e modalità di esercizio del diritto di recesso	Norma inderogabile
	Art. 2437 ter	Criteri di determinazione del valore della quota	Norma inderogabile
	Art. 2437 ter IV co.	Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione delle azioni per le quali si esercita il diritto di recesso.	Norma dispositiva
	Art. 2437-quater	Procedimento di liquidazione delle azioni del socio receduto	Norma inderogabile
	Art. 2439 I co.	In caso di aumento di capitale a pagamento, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte.	Norma inderogabile
	Art. 2441 IV co.	Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.	Norma dispositiva
	Art. 2443	Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.	Norma dispositiva
	Art. 2443 II co.	Possibilità di attribuire all'organo amministrativo, in caso di aumento del capitale sociale, la competenza a decidere di limitare od escludere il diritto di opzione.	Norma dispositiva
	Art. 2445	La riduzione del capitale sociale può aver luogo a prescindere dall'esuberanza rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale.	Norma dispositiva
	Art. 2446	Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale per perdite sia deliberata dal consiglio di amministrazione.	Norma dispositiva
Patrimoni destinati ad uno specifico affare	Art.2447-bis	Possibilità di costituire patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare o anche convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.	Norma dispositiva

QUADRO SINOTTICO S.r.l.

QUADRO SINOTTICO DEGLI ADEGUAMENTI OBBLIGATORI E DEGLI ADEGUAMENTI FACOLTATIVI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEI D.Lgs. 5 E 6 DEL 17 GENNAIO 2003

Amministratori	Art. 2475 comma 5	Competenza minima dell'organo amministrativo.	Norma inderogabile
	Art. 2475 ter comma 2-	Conflitto di interessi.	Norma inderogabile
	Art. 2476, comma 2-	Controllo dei soci che non partecipano all'amministrazione.	Norma inderogabile
	Art. 2476, comma 3-	Azione di responsabilità contro gli amministratori.	Norma inderogabile
	Art.2476, comma7-	Responsabilità.	Norma inderogabile
	Art. 2468 comma 3-	L'atto costitutivo può attribuire a singoli soci alcuni diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.	Norma dispositiva
	Art. 2481-	L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.	Norma dispositiva
	Art. 2481-bis-	L'atto costitutivo può prevedere che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.	Norma dispositiva
	Art. 2475 comma 4	L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni del consiglio di amministrazione siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.	Norma dispositiva
Assemblea	Art. 2479-bis comma 5-	La deliberazione s'intende adottata quando partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione.	Norma inderogabile
	Art. 2479-ter-	Invalidità delle decisioni dei soci.	Norma inderogabile
	art. 223 sexies disp. trans	Regime transitorio applicabili alle deliberazioni anteriori alla data del 1° gennaio 2004.	Norma transitoria
Atto costitutivo	Art. 2475 comma 3-	Possibilità per l'atto costitutivo però può prevedere che l'amministrazione sia affidata congiuntamente ovvero disgiuntamente.	Norma dispositiva
Aumento di capitale	Art. 2481- bis comma 1-	In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute e a quelli che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.	Norma inderogabile
	Art. 2481-bis comma 4-	In caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti i sottoscrittori devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta.	Norma inderogabile
Bilancio	Art. 2478-bis comma 1.	Tempi di presentazione del bilancio	Norma inderogabile
Controllo	Art. 2477	Casi in cui è obbligatorio il collegio sindacale	Norma

	comma 2-		inderogabile
	Art. 2477	L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore anche quando non è obbligatorio.	Norma dispositiva
Decisioni dei soci	Art 2479 comma 2-	Competenze riservate alle decisioni dei soci.	Norma inderogabile
	Art. 2479 comma 1	Possibilità di riservare particolari materie alle decisioni dei soci.	Norma dispositiva
	Art. 2479 comma 3	Conferisce all'atto costitutivo la possibilità che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.	Norma dispositiva
Esclusione del socio	Art. 2473- bis	L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio.	Norma dispositiva
Finanziamenti	Art. 2467	Postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Restituzione quando avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento.	Norma inderogabile
Pubblicità	Art. 2497-bis-	La società deve indicare nell'atto costitutivo l'eventuale soggezione ad altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita sezione del registro delle imprese.	Norma inderogabile
Recesso	Art. 2469 comma 2-	In caso di intrasferibilità delle partecipazioni o quando il trasferimento è subordinato al mero gradimento degli organi sociali, soci o terzi, ovvero quando l'atto costitutivo imponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento per causa di morte della partecipazione, è sempre riconosciuto al socio o ai suoi eredi.	Norma inderogabile
	Art. 2473 comma1	Casi di recesso.	Norma inderogabile
	Art. 2497- quater-	Casi di recesso nelle società soggette ad attività di direzione e coordinamento.	Norma inderogabile
	Art. 2473 comma 3-	Criteri di determinazione del valore delle partecipazioni in favore del socio receduto e termini per il rimborso.	Norma inderogabile
	Art. 2473, comma 4-	Procedimento di liquidazione della partecipazione del socio receduto.	Norma inderogabile
	Art. 2473 comma 1	Introduzione di cause di recesso ulteriori rispetto a quelle legali.	Norma dispositiva
	Art. 2473 comma 2	Preavviso maggiore di sei mesi ma comunque non superiore a un anno per il diritto di recesso del socio.	Norma dispositiva
Riduzione di capitale	Art. 2482-	Può aver luogo a prescindere dall'esuberanza rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale	Norma dispositiva
Titoli di debito	Art. 2483	Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito.	Norma dispositiva
Unico socio	Art. 2462 comma 2	Responsabilità nel caso di insolvenza delle società, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona.	Norma inderogabile

NORME APPLICABILI SIA ALLE S.P.A. CHE ALLE S.R.L.

Scioglimento e liquidazione	Art. 2484 e ss.-	Procedure di liquidazione e scioglimento.	Norme inderogabili
Arbitri	Art. 34 del D.lgs 5/2003-	Possibilità di prevedere clausole compromissorie.	Norma dispositiva
		E' obbligatorio che queste prevedano anche il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società	Norma inderogabile
		In ogni caso escluso che le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del p.m. possano essere oggetto di clausola compromissoria.	Norma inderogabile
		E' inoltre in ogni caso escluso che le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del p.m. possano essere oggetto di clausola compromissoria.	Norma inderogabile
		Le modifiche dell'atto costitutivo relative all'introduzione o alla soppressione di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale, con la possibilità per i soci assenti o dissenzienti di esercitare il diritto di recesso entro i successivi novanta giorni.	Norma inderogabile
		Possibilità per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune o di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	Norma dispositiva
Conciliazione	Art. 38 e ss. D.lgs 5/2003	Possibilità di introdurre clausole di conciliazione per le controversie societarie.	Norma dispositiva
		Introduzione clausole di conciliazione	Norma dispositiva
Dead-lock	Art. 37 del D.Lgs. 5/2003	Gli atti costitutivi possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o a più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrare in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.	Norma dispositiva